



Automobile Club d'Italia

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 15

del 15/10/2020

Il Responsabile Unità Territoriale di Frosinone

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 17 (opzione prezzo fisso) mediante ordinativo di fornitura n. 5782664, nell'ambito del lotto n. 11 per la Regione Lazio, esclusa la provincia di Roma, aggiudicato alla società AGSM ENERGIA S.P.A.

CIG n. 791120875D; CIG derivato n. Z682EB75D7

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 28.01.2016, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, modificato con delibere delle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015, come integrato nella seduta del 31/01/2017, che, tra le altre revisioni agli

assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. N. DRU aoodir022/0004268/19 del 14/06/19, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2019 e scadenza al 14/06/2021, l'incarico di Responsabile Unità Territoriale di Frosinone;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n.3676 del 3.12.2019 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020 ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., *Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19.04.2017, n. 56, entrato in vigore il 20.05.2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ridenominato "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, convertito con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato su GU n.228 del 14 settembre 2020 ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b);

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, nelle procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il

possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di carattere generale e il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2019/1828 del 30/10/2019, è stata stabilita la soglia comunitaria per il biennio 2020-2021, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni"*, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che in data 31/10/2020 verrà a scadenza il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Frosinone - per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n. 4811150, del 27/02/2019, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 16", relativamente al lotto 11 – Regione Lazio, esclusa la Provincia di Roma, aggiudicato alla società AGSM ENERGIA S.P.A. e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

CONSIDERATO che per problematiche tecniche e operative, condizionate anche dall'emergenza derivante dall'epidemia del COVID 19, non è stato possibile stipulare la convenzione con erogazione senza soluzione di continuità e si rende, quindi, necessario far ricorso al regime di salvaguardia con la società HERA COMM S.r.l., Socio unico HERA Spa, nel periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020;

VERIFICATO che è attiva dal 24/02/2020, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 17, denominata "Energia Elettrica 17", con la società AGSM ENERGIA S.P.A. aggiudicataria del lotto geografico 11 per la Regione Lazio, esclusa la provincia di Roma, che offre nuovi prezzi competitivi e che ben si integra con i piani dell'Ente di energy management e di sostenibilità dell'ambiente, in conformità a quanto disposto dall'art.34 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO, che la suddetta Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica a prezzo fisso 18 mesi ”, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società AGSM ENERGIA S.P.A, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo anno, nella convenzione Consip “Energia elettrica 17”, è prevista una spesa presunta complessiva di € 14.400,000 (quattordicimilaquattrocento/00), IVA esclusa, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2022, tenuto conto della durata di diciotto mesi del contratto;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., l'art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, la Convenzione “Energia elettrica 17” per il lotto 11, stipulata tra Consip e AGSM ENERGIA S.P.A ed i relativi allegati, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, tramite la piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS;

CONSIDERATO che per la fornitura in argomento non deve essere predisposto il Documento Unico di Valutazione da rischi di interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art.26, comma 3-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il numero CIG identificativo della Convenzione è il **n.791120875D** e che il CIG derivato, relativamente all'ordinativo di fornitura ACI dell'Unità Territoriale di Frosinone, è il n. **Z682EB75D7**

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di prendere atto che è attiva dal 24/02/2020 la Convenzione denominata “Energia Elettrica 17”, aggiudicata, in data 24/02/2020, dalla CONSIP SpA alla società AGSM ENERGIA S.P.A, aggiudicataria del lotto geografico 11 per la regione Lazio, ad esclusione della provincia di Roma;

Di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 17”, Opzione prezzo fisso, mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 11 per la regione

Lazio, ad esclusione della provincia di Roma, aggiudicato alla società AGSM ENERGIA S.P.A per il periodo 24/02/2020 al 24/02/2021;

Di dare atto che Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI-Unità Territoriale di Frosinone e la società AGSM ENERGIA S.P.A, attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di diciotto mesi a decorrere dal 01/01/2021, data di attivazione e sino al 30/06/2022.

La spesa presunta di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), IVA esclusa, verrà contabilizzata sul conto di costo 410723003- **Fornitura Energia Elettrica**, a valere sui Budget di Gestione assegnati all'Unità Territoriale Aci di Frosinone, quale **Unità Organizzativa Gestore 4361, C.d.R. 4360** nel seguente modo:

€ 9.600,00 (Novemilaseicento/00), IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2021

€ 4.800,00 (Quattromilaottocento/00), IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2022

Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il **CIG derivato è il n. Z682EB75D7**

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta Giorgilli Maria Rita la quale dichiara, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione di gara:

- di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il Responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt.5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del Procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

FIRMATO

Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI
di FROSINONE